



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 31/05/2018  
nr. 0004491  
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012  
01 - 00 - 00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Roberto Deriu  
On. Lorenzo Cozzolino  
On. Francesco Sabatini  
On. Raimondo Caciotto  
On. Alessandro Collu  
On. Antonio Solinas  
On. Cesare Moriconi  
- Gruppo Partito Democratico
- > On. Valter Pисcedda  
On. Antonio Gaia  
- Gruppo Cristiano Popolari Socialisti
- > On. Daniele Secondo Cocco  
Gruppo Art.1 Sinistra per la Democrazia e il progresso


e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.1494/A sulla revoca delle borse di studio ad alcuni studenti della scuola di specializzazione di area non medica dell'Università di Sassari, tramite provvedimento dirigenziale disposto dall'ERSU di Sassari, per inammissibilità della domanda.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1179 del 30 maggio 2018 inviata dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PEC

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

3982  
3980

L'Assessore

Prot. n.

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna  
Uff. Gab. Pubblica Istruzione  
Prot. Uscita del 30/05/2018  
nr. 0001179  
Classifica I.6.4  
11-00-00

Presidenza

Ufficio di Gabinetto



**Oggetto:** Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1494/A (Deriu e più) con richiesta di risposta scritta, sulla revoca delle borse di studio ad alcuni studenti della scuola di specializzazione di area non medica dell'Università di Sassari, tramite provvedimento dirigenziale disposto dall'ERSU di Sassari per inammissibilità delle domande.

In riscontro alla nota prot. 3982 del 16.05.2018, si trasmette la relazione fornita dall'ERSU di Sassari.

L'Assessore

Giuseppe Dessena

**Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali,  
Informazione, Spettacolo e Sport**

ERSU SASSARI  
Protocollo in Uscita N. 0004691/18  
Data protocollo 22/05/2018  
Tit.10. RAPPORTI ISTITUZIONALI CO  
Sot.Tit 10.02 RAPPORTI CON LE RE

Direzione Generale della Pubblica Istruzione  
Servizio politiche per la formazione terziaria  
e per la gioventù

[pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it](mailto:pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it)

**OGGETTO: Concessione borse di studio e servizi abitativi a.a. 2017/18. Problematica Scuole di specializzazione di area sanitaria (ad accesso ai laureati non medici) e veterinaria. Riscontro nota Ras prot. n. 5442 del 21/05/2018**

Nel riscontrare la Vs nota prot. 5442 del 21/05/2018, di seguito si fornisce, come richiesto, la relazione relativa alla problematica della revoca dei benefici Ersu disposta nei confronti degli studenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria non medica e veterinaria, oggetto dell'interrogazione consiliare n. 1494/A.

Si osserva preliminarmente che dette Scuole venivano ammesse, per la prima volta, a partecipare al bando a.a. 17/18, a seguito delle richieste degli studenti e dei Responsabili delle Scuole di Specializzazione.

La verifica di compatibilità con la normativa di riferimento da parte dei competenti uffici dell'Ersu di Sassari rilevava che, ai fini del bando borse di studio/servizi abitativi a.a. 2017/18, il DPCM del 2001 prevedeva espressamente la sola esclusione delle Scuole di specializzazione di Area Medica di cui al D.lgs 368/99.

Si segnala che i Responsabili delle predette Scuole, con note prot. 11220/17 e 11222/17 del 12/09/2017, chiedevano la possibilità di riaprire il bando per consentire l'inserimento degli studenti che non avevano presentato domanda nei termini. L'Ente in proposito, pur non potendo riaprire i termini del bando ormai scaduto, una volta soddisfatti tutti gli aventi diritto della predetta procedura e in presenza di risorse finanziarie ulteriori, decideva di aprire un bando specifico per soddisfare l'esigenza predetta, sempre che gli studenti fossero stati in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per la borsa.

Per quanto riguarda l'attività di controllo delle pratiche in oggetto, si rappresenta al riguardo che il D.P.C.M del 9 aprile del 2001 detta tempistiche ben precise per quanto riguarda la formazione delle graduatorie, l'assegnazione degli alloggi e l'erogazione della prima rata della borsa di studio. In particolare, gli alloggi devono essere consegnati almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi, mentre le graduatorie definitive di assegnazione delle borse di studio devono essere predisposte entro l'inizio dei corsi, "sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti" (art. 4 comma 12 D.P.C.M. 9 aprile 2001).

Al fine di garantire il rispetto della tempistica, per l'erogazione nei termini dei benefici, gli Uffici stilavano la graduatoria sulla base delle autocertificazioni presentate in sede di domanda di partecipazione, sulla scorta di quanto disposto dall'art 4 comma 15 del D.P.C.M che prevede espressamente *"Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici"*.

Gli studenti delle Scuole di Specializzazione, sulla base delle autocertificazioni presentate in sede di domanda di borsa di studio, venivano così collocati in graduatoria definitiva:

- 1) al primo anno gli studenti di Microbiologia e virologia e Patologia chimica e biochimica clinica;
- 2) al secondo anno gli studenti della Scuola di specializzazione dell'Area Veterinaria – Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche.

In prima istanza, sulla base della corrispondenza tra quanto autocertificato dagli studenti e quanto previsto dall'art. 3 del bando (*"L'anno d'iscrizione è calcolato tenendo conto dell'anno accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un corso come di seguito specificato (.....) Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca – Anno accademico in cui si è immatricolati presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano"*) si è proceduto ad attribuire il beneficio a detti studenti.

Si precisa infatti che dalla consultazione sul sistema telematico universitario Cineca Esse3, effettuata prima della redazione delle graduatorie definitive, gli stessi risultavano ancora in attesa d'immatricolazione e pertanto sulla base dei riscontri oggettivi e delle comunicazioni intercorse con l'Università si era ritenuta veritiera la coincidenza tra la data di immatricolazione comunicata e quella di iscrizione.

Solo successivamente si è potuto rilevare invece che:

per quanto riguarda gli studenti afferenti alle **Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica** (Microbiologia e virologia e Patologia chimica e biochimica clinica), il primo anno d'immatricolazione dichiarato dagli stessi in sede di domanda (a.a. 2017/18) e quello successivamente certificato dall'Università con pec del 27/11/2017 (ns prot. 15102/17) non corrispondeva con quello verificato dagli uffici in data 9/2/2018 sull'anagrafica telematica dell'Università Esse3 – Cineca che li registra immatricolati nell'a.a. 2015/16;

per le **Scuole di specializzazione dell'Area Veterinaria – Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche**, sulla base del controllo sul sistema Esse 3, gli studenti erano stati collocati al II° anno già nelle graduatorie definitive, avendo riscontrato che l'anno di prima immatricolazione era il 2016/2017, così come dichiarato in sede di presentazione della domanda. Viceversa, l'Università certificava costoro come frequentanti il primo anno nell'a.a. 2017/18, anche in questo caso facendo coincidere l'anno di frequenza con l'avvio della Scuola di specializzazione e non con l'anno d'immatricolazione.

Pertanto, anche per queste Scuole non sussistevano i requisiti di merito dal momento che la collocazione al secondo anno in graduatoria doveva corrispondere con l'iscrizione e la frequenza al secondo anno della Scuola di specializzazione.

La confusione sugli anni di appartenenza è anche dimostrata dalla diversità delle autocertificazioni prodotte da alcuni studenti rispetto a quanto dichiarato dall'Università.

Non si conoscono ad oggi, le motivazioni che hanno portato l'Università di Sassari a dover immatricolare tali studenti in anni accademici differenti rispetto a quelli di iscrizione ai corsi. Si ribadisce che tale incongruenza potrebbe essere superata solo riallineando l'anno di immatricolazione a quello di iscrizione da parte degli uffici di Uniss. Permanendo l'incongruenza, detti studenti sarebbero da considerare come una sorta di "ripetenti", cosa non ammissibile in quanto l'art. 3 del bando prevede che *"possono fare domanda come matricole di 3° livello gli studenti iscritti ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti senza alcun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione"*.

Per quanto sopra, poiché le predette criticità sono emerse solo quando si è venuti a conoscenza che l'attribuzione da parte del Miur e dell'Uniss dell'anno d'immatricolazione era antecedente a quello di effettivo avvio del corso, non si è potuto far altro che procedere alla revoca dei benefici.

Il Direttore Generale  
Antonello Arghittu